



Investire nel futuro: come accedere ai contributi green ed al piano transizione 5.0

18.06.25 | **Webinar**

Lorenzo Patera – ESPERTO DINTEC










Transizione 4.0

punti chiave, verifiche ispettive e nuovi adempimenti



CIRCOLARE 4/E – Evoluzione temporale






NOTE: La competenza del bene (109 TUIR) determina la legge di bilancio



LEGGE DI BILANCIO: TIPOLOGIE DI BENI E CATEGORIE





Allegato B:

Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) che godono del super ammortamento

20 categorie di beni

Fino al 31/12/2019, agevolazione solo se presente un bene materiale

Dal 01/01/2020, con il credito di imposta, i beni immateriali sono agevolabili anchein assenza di beni materiali.



REQUISITI A1



OBBLIGATORI

- ➤ 1. Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller).
- ≥2. Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
- ➤ 3. Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo
- **≻4.** Interfaccia uomo macchina semplici e intuitive
- >5. Rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene sul lavoro

DUE A SCELTA

- >A. Sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto
- ➤ B. Monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo
- C. Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),



REQUISITI A2 - A3 - B



INTERCONNESSIONE OBBLIGATORIA

- ▶1. scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.)
- **≥2.** sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP)





- >A1.1 Macchine utensili per asportazione;
- ► A1.2 Macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
- ► A1.3 Macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
- >A1.4 Macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
- >A1.5 Macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura,
- >A1.6 Macchine per il confezionamento e l'imballaggio;
- ➤ A1.7 Macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);





- ➤ A1.8 Robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
- ► A1.9 Macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
- >A1.10 Macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
- ➤A1.11 Macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV, e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici);
- >A1.12 Magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di gabbrica;
- ➤ A1.13 Dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.





- ➤ A2.1 Sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
- ➤ A2.2 Sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
- ➤ A2.3 Sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad es.: macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro o micro e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;
- ➤ A2.4 dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;





- ▶ A2.5 sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID Radio Frequency Identification);
- ► A2.6 sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
- ▶A2.7 strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;
- ➤ A2.8 componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;
- ➤ A2.9 filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.





- ►A3.1 Banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);
- ➤ A3.2 Sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore;
- ➤ A3.3 dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/ operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality;
- ►A3.4 interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica





- B1 Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, del prodotto e delle sue caratteristiche;
- B2 software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
- B3 software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione;
- B4 software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing);
- B5 software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;





- B6 software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e
 operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;
- B7 software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;
- B8 software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi;
- B9 software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;
- B10 software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi.
- B11 software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing);





- B12 software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);
- B13 software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto;
- B14 Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità;
- B15 Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;
- B16 Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device.





- B17 Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;
- B18 Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica;
- B19 Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e
 impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity);
- B20 Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.



Focus green



- A 1.7 Macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico). Sono inclusi i dispositivi che, in un'ottica di economia circolare, sono finalizzati al riutilizzo diretto, alla riparazione, al remanufacturing e al riciclo/riutilizzo delle materie prime. Sono da ritenersi escluse le macchine finalizzate allo smaltimento in discarica e quelle finalizzate al recupero energetico.
- **A 2.8** Componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni.
- A 2.9 Filtri e sistemi (si intendono anche impianti) di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.



CIRCOLARE 4/E – Evoluzione temporale



Agevolazione	lper ammortamento (vecchia disciplina)	lper ammortamento (nuova disciplina)		
Legge di Bilancio	LdB 2017 + LdB 2018	LdB 2019		
	dal 01/01/2017 al 31/12/2018	dal 01/01/2019 al 31/12/2019		
Periodo agevolato	ovvero fino al 31/12/2019 con acconto 20% + ordine entro il 31/12/2018	ovvero fino al 31/12/2020 cor acconto 20% + ordine entro il 31/12/2019		
		170 %	fino a 2,5 mln	
Beni allegato A	150%	100 %	da 2,5 a 10 mln	
		50%	da 10 mln a 20 mln	
		0%	oltre 20 mln	
Beni allegato B	40%	40%		
Beni diversi materiali non 4.0	40%	30%		
Beni diversi immateriali non 4.0	0%	0%		
Fruizione	Deduzione extracontabile a partire dall'esercizio di certificazione dell'interconnessione (beni A e B) o entrata in funzione (diversi).	Deduzione extracontabile a partire dall'esercizio di certificazione dell'interconnessione (beni A e B) o entrata in funzione (diversi).		

Con la legge di bilancio 2017 – 2018 – 2019

BENEFICIO FISCALE NETTO

Ovvero

RISPARMIO D'IMPOSTA PER
UN SOGGETTO IRES
(imposta sul reddito delle
società)

Il beneficio si traduce in un incremento del costo di acquisizione di un bene che determina l'aumento della quota annua di ammortamento fiscalmente deducibile.



CIRCOLARE 4/E – Evoluzione temporale



Agevolazione	Credi	to d'imposta 2020	(Credito d'imposta rafforzato 2021	Cre	edito d'imposta 2022
Legge di Bilancio	LdB 2020		LdB 2021		LdB 2021	
	dal 01/01/2020 al 15/11/2020		dal 16/11/2020 al 31/12/2021		dal 01/01/2022 al 31/12/2022	
Periodo agevolato	ovvero fino al 30/06/2021 con acconto 20% + ordine entro il 31/12/2020		ovvero fino al 30/06/2022 con acconto 20% + ordine entro il 31/12/2021		ovvero fino al 30/06/2023 con acconto 20% + ordine entro il 31/12/2022	
	40%	fino a 2,5 mln	50%	fino a 2,5 mln	40%	fino a 2,5 mln
Danii alla saaba A	20%	da 2,5 a 10 mln	30%	da 2,5 a 10 mln	20%	da 2,5 a 10 mln
Beni allegato A	0%	oltre 10 mln	10%	da 10 mln a 20 mln	10%	da 10 mln a 20 mln
			0%	oltre 20 mln	0	oltre 20 mln
Beni allegato B	15%	fino a 700 k	20%	fino a 1 mln	20%	fino a 1 mln
Beni diversi materiali non 4.0	6%		10%	fino a 2 mln	6%	fino a 2 mln
		fino a 2 mln	15%	per smart working e fino a 2 mln		
Beni diversi	0%		10%	fino a 2 mln		fino a 2 mln
immateriali non 4.0			15%	per smart working e fino a 2 mln	6%	
Fruizione	Credito d'imposta da utilizzare in compensazione a quote annuali costanti dall'anno successivo a quello di certificazione dell'interconnessione o entrata in funzione (5 quote beni A e diversi - 3 quote beni B).		Credito d'imposta da utilizzare in compensazione a quote annuali costanti dall'anno di certificazione dell'interconnessione o entrata in funzione (3 quote). Per i beni diversi non 4.0 il credito è fruibile in un anno.		Credito d'imposta da utilizzare in compensazione a quote annuali costanti dall'anno di certificazione dell'interconnessione o entrata in funzione (3 quote). Per i beni diversi non 4.0 il credito è fruibile in un anno.	

Credito d'imposta 2023-2025			
LdB 2022			
dal 01/01/2023 al 31/12/2025			
ovvero fino al 30/06/2026 con acconto 20% + ordine entro il 31/12/2025			
20%	fino a 2,5 mln		
10%	da 2,5 a 10 mln		
5%	da 10 mln a 20 mln		
0	oltre 20 mln		
20%	2023 Allegato B fino a 1 mln		
15%	2024 Allegato B fino a 1 mln		
10%	2025 Allegato B fino a 1 mln		

Credito d'imposta da utilizzare in compensazione a quote annuali costanti dall'anno di certificazione dell'interconnessione o entrata in funzione (3 quote). Per i beni diversi non 4.0 il credito è fruibile in un anno

Con la legge di bilancio 2020 - 2025

CREDITO D'IMPOSTA

Il beneficio si traduce in un credito che il contribuente può vantare nei confronti degli Enti impositori. Tale credito può essere utilizzato per compensare eventuali debiti e per il pagamento di imposte dovute.





Credito d'imposta 2023-2025				
LdB 2022				
dal 01/0	dal 01/01/2023 al 31/12/2025			
ovvero fino al 30/06/2026 con acconto 20% + ordine entro il 31/12/2025				
20%	fino a 2,5 mln			
10%	da 2,5 a 10 mln			
5%	da 10 mln a 20 mln			
0	oltre 20 mln			
20%	2023 Allegato B fino a 1 mln			
15%	2024 Allegato B fino a 1 mln			
10%	2025 Allogato B fino a 1 mln			

Credito d'imposta da utilizzare in compensazione a quote annuali costanti dall'anno di certificazione dell'interconnessione o entrata in funzione (3 quote).



NOVITA' 4.0 per il 2025 (Legge di Bilancio 2025 - Legge 30 dicembre 2024 n. 207):



- beni immateriali 4.0 (Software e piattaforme Allegato B): si limita il credito d'imposta beni strumentali immateriali 4.0 agli investimenti avviati entro il 31 dicembre 2024 (ordinati e con versamento acconto pari almeno al 20%) e consegnati entro il 30 giugno 2025. Quindi, in sintesi, non sono più agevolabili software e piattaforme acquistate dopo il 1/01/2025.
- introduzione di un limite massimo di spesa di 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, con consegna entro 30 giugno 2026. Non rientrano in tale limite i beni con acconto 20% e conferma d'ordine sottoscritta entro il 31/12/24 per i quali comunque vige in termine di consegna entro il 30 giugno 2026.





ONERI ACCESSORI: tutti i costi che la società sostiene affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata nelle condizioni necessarie perché costituisca un bene duraturo per la società.

(ad esempio: trasporto, imballaggio, basamento ecc.)

BENI ACCESSORI: tutti quei beni non rientranti nella definizione di macchina (ai sensi della Direttiva Macchine) e non riconducibili autonomamente ad una delle voci dell'allegato A.

Se elementi strettamente indispensabili per il funzionamento di una determinata macchina, possono essere inclusi ai fini dell'agevolazione se costituiscono "ordinaria dotazione" del bene stesso entro il limite forfettario del 5% (oltre tale limite è onere dell'azienda dimostrarne la necessità).

IMPIANTI DI SERVIZIO: tutti quegli impianti di per sé non produttivi che risultano strettamente necessari al funzionamento della macchina oggetto dell'agevolazione.

Si considerano totalmente, se in asservimento esclusivo o pro quota se in asservimento a più beni.



DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO E DICITURE DA INSERIRE



- La prescrizione normativa della dicitura in fattura si applica su <u>tutti i documenti</u>

 <u>amministrativi</u> degli investimenti che seguono il Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.
- «I presente documento fa riferimento ad un bene agevolabile secondo le disposizioni della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 1054 a 1058-ter, come modificata dalla legge 234/2021 art. 1, comma 44 e ss.mm.ii.»
- La fattura sprovvista del riferimento normativo corretto non è considerata
 documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.
- E' ammessa, tuttavia, la regolarizzazione dei documenti già emessi attraverso l'utilizzo di un apposito timbro.



LA NORMATIVA 2024



Articolo 6 del Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39: nuovi oneri di comunicazione per gli investimenti "Transizione 4.0"

- Investimenti effettuati dal 1º gennaio 2023 al 29 marzo 2024: obbligo di invio comunicazione consuntiva
- Investimenti che si intende effettuare a partire dal 30 marzo 2024: **obbligo duplice comunicazione, sia in via preventiva che in via consuntiva.**
- Le comunicazioni sono vincolanti per poter procedere all'utilizzo in compensazione dei crediti maturati: nel caso infatti di crediti utilizzati in compensazione che non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi a MIMIT ed AdE, i relativi F24 vengono scartati.
- Dal 18 maggio 2024 è stata attivata sul sito del GSE una nuova procedura semplificata per l'invio dei moduli.
- Dal 17 giugno 2025 è operativa la nuova procedura di prenotazione, sdoppiata in base al codice tributo (anno 2024 o anno 2025).



Dal 4.0 al nuovo paradigma 5.0



- Industria 4.0 ha introdotto l'automazione e l'interconnessione dei sistemi produttivi.
- Industria 5.0 definita come "completamento dell'Industria 4.0" che ricolloca l'industria nella contemporaneità in cui agisce ed (Commissione UE, Industry 5.0: verso una industria europea sostenibile, human centric e resiliente)
- Anticipata dal concetto di **Società 5.0** emerso in Giappone: incentrata sull'uomo, bilancia avanzamento economico e risoluzione dei problemi sociali.
- L'industria 5.0 promette di aumentare la **flessibilità**, la **personalizzazione**, la **sostenibilità** e la **sicurezza** dei prodotti e dell'operatore.





Transizione 5.0

i criteri, le agevolazioni, l'iter procedurale





DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19

Art. 38 Transizione 5.0


1. Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU, è istituito il Piano Transizione 5.0.



Lo stato dell'arte



- Decreto Legislativo n.19 del 2 marzo 2024, art. 38 «Transizione 5.0»
- Pubblicati in Gazzetta Ufficiale n.123 del 28-5-2024 i testi della Legge di conversione del DL 39/2024 ed il testo coordinato del DL 39/2024:
- Bozza del decreto attuativo in circolazione da 10 giugno2024
- Seconda Bozza del decreto attuativo in circolazione del 4 luglio 2024





- Decreto Attuativo firmato il 24 luglio 2024 e pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 183
- Circolare Operativa 16 agosto 2024, n. 25877
- Legge di Bilancio 2025 Legge 30 dicembre 2024 n. 207
- FAQ del 3,4 e 8 ottobre, 2 novembre, 21 e 24 febbraio, **10 aprile 2025**
- → in attesa di ulteriori FAQ e Circolare esplicativa aggiornata
- in previsione la revisione della misura e delle risorse disponibili



• Quanto?







Le risorse ad oggi



- ➤ Risorse ancora disponibili: **€ 5.097.851.907,16** di **€** 6.237.000.000,00
- ➤ Risorse prenotate per i progetti non ancora completati: € 1.068.695.601,09
- ➤ Risorse utilizzate per progetti completati: € 70.452.491,76







≻Le aliquote

	RIDUZIO	ERGETICI		
FASCIA DI INVESTIMENTO	Struttura produttiva: dal 3 % al 6 % Processo: dal 5 % al 10 %	Struttura produttiva: dal 6 % al 10 % Processo: dal 10 % al 15 %	Struttura produttiva: superiore al 10 % Processo: superiore al 15 %	
0 - 10 mln €	35%	40%	45%	
10 - 50 mln €	5%	10%	15%	





> Destinatari

Imprese con sede in Italia di qualsiasi dimensione, forma giuridica, attività economica e regime fiscale di determinazione del reddito.

> Requisiti minimi

- progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025;
- Investimenti in **Beni Strumentali 4.0** (Allegato A e Allegato B), investimenti in SW/piattaforme/sistemi per monitoraggio continuo dei consumi e/o efficientamento energetico mediante raccolta ed elaborazione dei dati, SW relativi alla gestione di impresa (se acquistati insieme ai SW di cui sopra)
- Riduzione dei consumi minimi complessivi di almeno il 3 % sulla struttura produttiva oppure riduzione dei consumi dello specifico processo interessato dall'investimento di almeno il 5 %.





➤ Sono escluse dal beneficio le imprese:

- a) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ai sensi del codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.





Le definizioni





≻Avvio del progetto (Art.4)

Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.





➤ Fine del progetto (Art.4)

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

a) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;





> Fine del progetto (Art.4)

- b) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
- c) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto **attività di formazione** finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla **data di sostenimento dell'esame finale** di cui all'articolo 8, comma 1





"imprese di nuova costituzione": le imprese attive da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione ovvero quelle che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione;





>"struttura produttiva": sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi;





"processo produttivo": insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore - che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi - che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo);





> "data di fine lavori": l'installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l'ultimazione delle opere civili funzionali all'esercizio dell'impianto di cui all'articolo 7 in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell'impianto, ivi incluse, per gli impianti di generazione di energia elettrica, le opere necessarie per gli apparati di misura e di connessione alla rete, come comunicata al Gestore di Rete ai sensi degli articoli ...»





Articolo 9

Riduzione dei consumi energetici

La riduzione dei consumi energetici di cui all'articolo 4, comma 1, è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui all'articolo 6 con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento. La riduzione dei consumi energetici è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l'individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento.





Articolo 9

Riduzione dei consumi energetici

«...La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 1 è calcolata rispetto ai consumi energetici della **struttura produttiva** nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in **più di un processo produttivo**.





➤ Un progetto alla volta....(Art.12):

La comunicazione preventiva di cui al comma 1 è trasmessa in relazione a una *struttura* produttiva per la quale:

- a) **non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione** oggetto di comunicazioni preventive già trasmesse, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di cui al comma 9;
- b) **siano stati completati progetti di innovazione** oggetto della procedura di cui al presente articolo in relazione ai quali il *GSE* ha comunicato l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 7.





Principio DNSH "Do No Significant Harm"



Principio DNSH - "Do No Significant Harm"



Il principio del "non arrecare un danno significativo" all'ambiente (anche noto come principio DNSH, cioè "Do No Significant Harm") nasce per coniugare crescita economica e tutela dell'ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.

Il rispetto del principio **DNSH** richiede quindi che gli interventi previsti dal PNRR **non arrechino nessun danno significativo all'ambiente**.

Tutte le **misure inserite nel PNRR devono quindi essere conformi al principio DNSH**: tale conformità necessità di valutazione *ex-ante*, in itinere e *ex-post*.

Inoltre, le misure agevolative in futuro **tenderanno a richiedere il rispetto del principio DNSH** o a prevedere elementi e condizioni strettamente legati alla sostenibilità ambientale degli investimenti agevolabili.





≻Esclusioni (Art.5)

- a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili, ad eccezione...
- b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ad eccezione ...
- c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, ad eccezione...
- d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente, ad eccezione ...

... di chi rispetti il DNSH





> Esclusioni (Art.5) ed eccezioni

.... di attivi, quali **veicoli agricoli e forestali**, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016/1628, per i quali l'utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L'acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore **Stage I** o precedente ad uno con motore **Stage V** secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti;

SI DOVRA' DIMOSTRARE DEMOLIZIONE DEL VECCHIO...(non più a seguito delle FAQ del 2/11/2024)





Gli investimenti complementari





→ Gli investimenti complementari

A condizione di aver rispettato i requisiti di base, potranno essere inclusi investimenti complementari in:

- Beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili (escluse biomasse), con maggiorazioni di costo in specifici casi; (allacciati alla rete dei produttori di energia entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione e completamento del progetto alla data di fine lavori dei medesimi beni)
- Spese per la **formazione in competenze** per la transizione digitale ed energetica, **entro il 10 % dell'investimento** in beni materiali e immateriali (investimento principale) e con un **tetto a 300.000,00** € e limitazione all'attività di formatori esterni all'azienda. (il <u>progetto si intende completato alla data della prova di valutazione)</u>





➤ Le maggiorazioni sul fotovoltaico:

L'incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli (e celle) :

- a) Moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%, per moduli fotovoltaici con celle.
- b) per i moduli fotovoltaici con celle **prodotte negli Stati membri dell'Unione Europea**, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al **23,5 per cento**;
- c) per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al **24,0 per cento**.





➤ Le maggiorazioni sul fotovoltaico:



Ulteriore moltiplicatore per le aliquote dei pannelli fotovoltaici delle diverse tipologie

tipologia e efficienza		maggiorazione
Tipo a)	21.5%	130%
Tipo b)	23.5% per cella	140%
Tipo c)	24% bifacciale	150%





➤ Agevolabili anche.... (trainati)

- a) i gruppi di generazione dell'energia elettrica;
- b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- c) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come *calore di processo* e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
- d) i servizi ausiliari di impianto;
- e) gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.





➤ Limite agevolabile per gli impianti FER pari al 105% del valore per autoconsumo

Localizzati...

Articolo 7

(Beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo)

1. Nell'ambito degli investimenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la *struttura produttiva*, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di *punti di prelievo (POD)* esistenti e riconducibili alla medesima *struttura produttiva*, ovvero, nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la *struttura produttiva*, sono agevolabili le spese relative a:





- >Attività di formazione (Art. 8)
- percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito;
- Fino al 10% del costo dei beni trainanti, fino a un massimo di 300.000€;
- Medesime aliquote in funzione dell'efficienza ottenuta;
- Solo formazione erogata da soggetti accreditati;





➤ Soggetti abilitati all'erogazione delle attività di formazione:

- i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
- i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alle vigenti disposizioni Uni En ISO 9001 settore EA 37;
- i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
- gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).





➤ Costi agevolabili nella formazione:

- le spese relative ai formatori;
- i costi di esercizio relativi a formatori nonché al personale dipendente, ai titolari di impresa e ai soci lavoratori partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione





→ Gli argomenti della formazione:

• almeno un modulo formativo di durata **non inferiore a 4 ore** tra quelli individuati nell'Allegato 2 alle lettere da A1 ad A4 per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la **transizione energetica** dei processi produttivi;

• almeno un modulo formativo di durata **non inferiore a 4 ore** tra quelli individuati nell'Allegato 2 alle lettere da B1 a B4 per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la **transizione digitale dei processi produttivi**.





La stima/misura dell'efficientamento





- > Riduzione dei consumi energetici (Art. 9)
- 2. La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 1 è calcolata rispetto ai consumi energetici della **struttura produttiva** nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in **più di un processo produttivo**
- 3.Nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.





> Riduzione dei consumi energetici (Art. 9)

4. Per le imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno sei mesi dall'avvio del progetto di innovazione, che non dispongono di dati per la misurazione diretta ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione secondo quanto previsto dai commi 1 e 3, la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale





➤ Riduzione dei consumi energetici (Art. 9)

- 5. Per le imprese di **nuova costituzione**, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:
- a) la determinazione dello **scenario controfattuale** individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all'articolo 6, **almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato**, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
- b) la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
- c) la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).





La procedura di accesso alle agevolazioni di Transizione 5.0





Semplificazione per i beni obsoleti:

introduzione di un **semi-automatismo** del raggiungimento di un risparmio energetico minimo, ossia rispettivamente in misura pari al **3 per cento** e al **5 per cento** per investimenti sulla **struttura produttiva** ovvero in specifici **processi produttivi**, per investimenti in beni di cui all'Allegato A, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e **interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio**





➤ Doppia certificazione:

Per accedere ai benefici, è necessario presentare al GSE apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente:

- Certificazione ex-ante
- Certificazione ex-post





Certificazione ex-ante

La certificazione tecnica *ex ante* si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione riferite in particolare all'individuazione della *struttura produttiva* e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonché i criteri per la definizione dell'eventuale scenario controfattuale.





Certificazione ex-post

La certificazione tecnica *ex post* si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione *ex ante* in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei *consumi energetici* effettivamente conseguiti.

Per le sole PMI, le spese sostenute per le certificazioni potranno essere calcolate in aumento del credito d'imposta per un importo fino a 10.000 €.





➤ Soggetti abilitati alle certificazioni (Art. 15)

Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:

- a) gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- c) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni "meccanica ed efficienza energetica" e "impiantistica elettrica ed automazione", con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.





Comunicazione e certificazione ex ante

Prima dell'avvio dell'investimento sarà necessario presentare al GSE in maniera congiunta:

- Una **certificazione**, sulla base di un modello standardizzato, che attesti ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti "trainanti" (comma 4 dell'art. 38 del DL), unitamente a
- Una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento ed il costo del progetto

Questa documentazione consentirà di procedere con la "prenotazione" del credito di imposta.





Prima comunicazione periodica: conferma del pagamento degli acconti

Entro 30 giorni dalla prenotazione del credito di imposta, pena la decadenza del beneficio prenotato, sarà necessario presentare una prima comunicazione che dimostri:

- L'effettuazione di tutti gli ordini e la relativa accettazione da parte dei rispettivi venditori;
- Il pagamento di acconti pari ad almeno il 20 % del costo di ciascuno degli investimenti che compongono il progetto.





Comunicazione e certificazione ex post

Terminati gli investimenti, sarà obbligatorio presentare:

- La comunicazione del completamento dell'investimento, corredata da
- La certificazione ex post che attesti l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Sarà inoltre necessario attestare l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, unitamente alla congruità e alla pertinenza delle spese sostenute.





► L'onere documentale, in sintesi:

- una certificazione ex ante con comunicazione al GSE per la «prenotazione» del credito
- a seguito della conferma del GSE, entro 30 giorni invio comunicazione con ordini accettati e pagamento acconto del 20%
- entro 5 giorni il GSE conferma la «prenotazione del credito»
- al completamento del progetto, comunicazione al GSE con una certificazione ex post, attestazione dell'avvenuta interconnessione, documentazione atta a dimostrare congruità e pertinenza delle spese sostenute, certificazione contabile da parte del revisore dei conti che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.
- entro 10 giorni il GSE verifica e comunica all'impresa il credito di imposta utilizzabile, che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato.





>L'onere documentale:

- Le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute a conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento delle spese e la corretta determinazione dei costi agevolabili
- Le fatture, i DDT e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati dovranno contenere apposita dicitura con espresso riferimento all'art. 38 del DL 2 marzo 2024, n. 19 e ss.mm.ii.





≻La Certificazione delle spese

L'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da **apposita certificazione** rilasciata dal **soggetto incaricato della revisione legale dei conti**.

Per le **imprese non obbligate alla revisione legale dei conti**, le spese sostenute per la certificazione sono riconosciute **in aumento** del credito d'imposta fino ad un **massimo di 5.000 €**.

➤ Transizione 4.0 sempre sullo sfondo: se le imprese non raggiungeranno gli obiettivi di efficienza energetica ma acquisteranno comunque beni in ottica Industria 4.0, potranno beneficiare degli attuali incentivi di Transizione 4.0.





> La fruizione

• Il credito fiscale potrà essere fruito in un'unica rata entro il 31/12/2025 (e non tre come previsto per il 4.0); l'eventuale eccesso rispetto alla capienza contributiva sarà fruibile nei cinque esercizi seguenti







≻Cumulabilità (Art. 11)

E' cumulabile con:

- altri aiuti di Stato e altre agevolazioni finanziate con **risorse nazionali** (Transizione 5.0 non si configura come aiuto di stato)
- Certificati Bianchi
- Conto Termico
- tutte le agevolazioni, comprese quelle finanziate con fondi europei, per esempio con ZES e incentivi regionali finanziati con le risorse del FESR.





Le scadenze

Certificazione ex ante e comunicazione al GSE

- Entro **30 giorni** dalla ricezione della comunicazione dell'importo del *credito d'imposta prenotato comunicazione* relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all'articolo 6 (*Beni materiali*) sia degli investimenti di cui all'articolo 7 (*Beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo*), contenente gli estremi delle fatture. Non rileva l'attività di formazione.
- Entro il 31 dicembre 2025 completamento dei progetti.
- Entro il 28 febbraio 2026 comunicazione di completamento del progetto






Le scadenze



31.12.2025

30.06.2026









> Controlli (art. 19)

Il GSE effettua, sulla base di un idoneo piano di controlli, verifiche documentali e controlli in loco in relazione a ciascun progetto di innovazione, a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 12, comma 1. Tali attività sono svolte sulla base di piani di controllo definiti nell'ambito delle convenzioni stipulate dal GSE con il Ministero e l'Agenzia delle entrate. Controlli in merito alla «congruenza tra i risparmi energetici certificati nell'ambito delle certificazioni tecniche ex ante»

> Decadenza e Recupero (art. 20 e 21)

Per variazioni, incoerenze e mancata efficienza entro al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione. (.. Anche variazioni di «strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione»)



PER IL CITTADINO

PER LE AZIENDE

PER I MEDIA

Amministrazione trasparente

↑ TUTTI GLI INCENTIVI / PIANO TRANSIZIONE 5.0

INCENTIVI

Piano Transizione 5.0

In evidenza

In gestione

Archivio

Vai alla sezione incentivi

Sostegno alla trasformazione digitale ed energetica delle imprese





Argomenti:



Novità e aggiornamenti





➤ Decadenza e Recupero (art. 21 e 22)

Per variazioni, incoerenze e mancata efficienza entro al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione.



Nuova Sabatini



Cos'è

L'incentivo è destinato alle imprese che acquistano, anche in leasing, macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali. Sono agevolabili beni nuovi, aventi autonomia funzionale e che non costituiscono una mera sostituzione di beni esistenti.

Cosa si ottiene

Un contributo rapportato agli interessi su finanziamenti bancari o leasing determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al 2,75% per gli investimenti ordinari oppure 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0").



Nuova Sabatini



Focus Green e 4.0

Legge Finanziaria del 2025 ha rifinanziato la Nuova Sabatini, con un totale di 1,7 miliardi di euro per il quinquennio 2025-2029:

- Nuova Sabatini Green per gli investimenti a basso impatto ambientale
- Nuova Sabatini per gli investimenti in beni strumentali 4.0 con un'importante revisione dell'intensità dell'agevolazione.

Il contributo in conto impianti è pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo equivalente al medesimo finanziamento, secondo i seguenti tassi di interesse:

Beni Strumentali	2,75%	Green	3,575%
4.0	3,575%	Sud	5,50%%



PNRR - Sviluppo Agrivoltaico



È una misura del PNRR a gestione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, attualmente in fase di consultazione pubblica, che sosterrà investimenti per la **costruzione di sistemi agro-voltaici** e per l'installazione di **strumenti di misurazione** per il monitoraggio dell'attività agricola sottostante gli impianti (valutazione di microclima, risparmio idrico, recupero della fertilità del suolo, resilienza ai cambiamenti climatici e produttività agricola).

La misura rifinanziata nel 2025 si inserisce nella Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 1.1 (Sviluppo Agro-voltaico).

Lo stanziamento attuale è di **euro 323.417.741,60** il bando erogherà un finanziamento in conto capitale calcolato direttamente sulle spese ammissibili per i diversi interventi.

L'obiettivo, finanziando impianti nuovi di **produzione agricola ed energetica** di scala medio-grande, è di implementare una produzione energetica addizionale per 1,040 GW e una produzione annua per 1,300 GWh.

Il decreto Mase n. 123 del 27 marzo 2025 dispone che le domande possono essere presentate solo online tramite il Portale Agrivoltaico, accessibile sul sito del GSE fino alle 12:00 del 30 giugno 2025.



PNRR - Sviluppo Agrivoltaico



Cosa finanzia

Finanzia progetti di installazione di pannelli solari fotovoltaici sui terreni agricoli, consentendo contemporaneamente la coltivazione di prodotti agricoli e la produzione energetica.

I pannelli dovranno essere disposti in modo da creare uno spazio tra di loro, «**spazio agrivoltaico**», progettato appositamente per consentire lo svolgimento delle attività agricole.

Cosa si potrà ottenere

Per le aziende che destineranno ai progetti non più del **70 % della superficie agricola** alla costruzione dell'impianto e per una **superficie coperta dai moduli fino al 40 %**, sarà possibile ottenere:

- Un contributo a fondo perduto pari al 40 % dei costi ammissibili dell'investimento;
- > Una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.



In conformità al Regolamento UE 2021/241, tutte le misure finanziate dai Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza devono rispettare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (**Do No Significant Harm – DNSH**).





GRAZIE





